

15

Previsione nei bandi dei requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria

(Deliberazione del 28 dicembre 1999)

1. L'Associazione costruttori edili della Provincia di B. segnalava, con atto del 25 agosto 1999, che in un bando di gara pubblicato dal Consorzio di B., avente ad oggetto la costruzione di un canale di gronda, per un importo a base di gara pari a L. 3.817.145.123, erano contenute delle prescrizioni non conformi alla normativa che disciplina i requisiti che le imprese devono possedere per poter partecipare alle gare. In particolare l'Associazione evidenzia che i requisiti di cui all'elenco che segue, sono relativi ad affidamenti sopra la soglia dei 5 MLD di Ecu e, pertanto, non potevano essere richiesti nel bando:
 - a) referenze bancarie;
 - b) cifra di affari globale ed in lavori, nell'ultimo triennio, da attività diretta od indiretta rispettivamente di 8 e 6 MLD;
 - c) esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di lavori analoghi per la categoria G8 per 3 MLD;
 - d) esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di uno o due lavori nella categoria G8, per un importo di 2 MLD (se un solo lavoro) e di 3,4 MLD (se due lavori);
 - e) elenco attrezzature, mezzi d'opera, equipaggiamento tecnico;
 - f) organico medio annuo e numero dei dirigenti negli ultimi tre anni, con costo del personale dipendente almeno pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori.
2. Sostiene l'esponente che i requisiti indicati possono essere richiesti solo per appalti pubblici di importo pari o superiori ai 5 MLD di Ecu, così come previsto dagli artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e dall'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, mentre per la gara in questione avrebbe dovuto trovare applicazione, quanto ai requisiti comprovanti l'idoneità tecnica e finanziaria, il comma 2 dell'art. 5 del D.P.C.M. 55/91.

Sostengono sempre gli esponenti che, a seguito dell'introduzione nel bando delle richiamate prescrizioni, la stazione appaltante avrebbe illegittimamente operato un'arbitraria restrizione circa il numero dei possibili concorrenti all'appalto.
3. Con riferimento alla prima questione prospettata dall'esponente, assume rilievo l'art. 9, comma 1 e 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Tale disposizione detta norme in materia di partecipazione alle gare che rimarranno in vigore fino all'introduzione del nuovo sistema di qualificazione delle imprese, previsto per il 1° gennaio 2000.

La disposizione in parola effettua un richiamo espresso alla disciplina contenuta nel D.P.C.M. 55/91, c. d. bando tipo, che, congiuntamente alla legge istitutiva dell'Albo Nazionale Costruttori, regola l'ammissione alle gare fino al 31 dicembre 1999.

Il sistema individuato dal D.P.C.M. 55/91, come noto, indica quali sono i requisiti il cui possesso dovrà essere accertato dalla stazione appaltante, diversificati secondo l'importo dell'appalto (artt. 5 e 6).

L'enunciazione della norma consente, dunque, all'ente appaltante di affidare l'opera da realizzare a soggetti con requisiti predeterminati dalle disposizioni del decreto in commento e che verranno ammessi alla procedura di gara provando la propria capacità tecnica e finanziaria mediante la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.

D'altronde, il fine perseguito dalla legge 19 marzo 1990, n.55, di cui il D.P.C.M. 55/91 rappresenta la disciplina attuativa, è quello di garantire l'omogeneità di comportamenti delle stazioni appaltanti in ordine ai contenuti dei bandi ed alla qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare.

E' evidente, dunque, che di fronte ad un'elencazione di requisiti che il concorrente deve dimostrare per potersi qualificare in una procedura ad evidenza pubblica, l'ente appaltante non potrà prevedere nel bando disposizioni maggiormente onerose rispetto a quelle previste da fonti normative.

Ciò non solo per evitare un inutile aggravio della procedura di gara, ma soprattutto nel rispetto di un principio generale, mai smentito dalla giurisprudenza, che tende a garantire la partecipazione del massimo numero di concorrenti.

Confermata la piena efficacia delle norme contenute nel decreto sul bando tipo, si rileva che a sanare l'illegittimità del bando di gara non è certo sufficiente la dichiarazione della stazione appaltante di non aver tenuto conto delle previsioni del bando stesso contrarie alle norme di riferimento, nel momento in cui ha effettuato la qualificazione delle imprese. Ciò in quanto, a seguito della pubblicazione del bando contenente le prescrizioni di cui al punto 1, ne è conseguito, di fatto, ad imprese non in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, un ostacolo alla partecipazione alla gara, con ciò concretizzandosi una illegittima restrizione del mercato.

Sezione IV

PROTOCOLLI, COMUNICATI E SCHEDE

- 1 Protocollo Generale Autorità–Conferenza Permanente Stato–Regione
- 2 Schema tipo di Protocollo d'intesa
- 3 Comunicati
- 4 Schede di rilevazione

PAGINA BIANCA

1

Protocollo Generale predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per la definizione dell' articolazione dell'Osservatorio in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificato dall'articolo 9, comma 11, della legge 18 novembre 1998, n. 415.

Visto l'articolo 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

Considerata la necessità di individuare i criteri e le modalità per la istituzione ed il funzionamento delle articolazioni regionali, aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Osservatorio dei lavori pubblici nel rispetto dei principi generali della legge quadro sui lavori pubblici e delle norme in materia di decentramento; Dato atto che le schede informative pubblicate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sulla G.U. in data 15 Dicembre 1999, sono state predisposte dall'Autorità medesima sulla base delle risultanze del tavolo tecnico comune;

tutto quanto sopra visto e considerato,

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
in persona del suo Presidente, Prof. Francesco Garri,

adotta il seguente

Protocollo Generale

Articolo 1. - Schema tipo

1. E' approvato lo schema tipo di protocollo tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui all'allegato - A - che forma parte integrante del presente atto.

Articolo 2. - Attribuzione delle risorse

1. L'Autorità concorre con apporti finanziari al fine di assicurare la funzionalità delle sezioni regionali, aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, e dei rapporti tra le suddette sezioni e la sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

2. Gli apporti dell'Autorità sono determinati, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, alla luce delle valutazioni della Commissione di cui all'articolo 3, tenendo conto dei costi di primo impianto e dei costi a regime

in funzione del volume delle informazioni trattate e del numero delle stazioni appaltanti.

3. Qualora saranno reperite ulteriori risorse finalizzate all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici, alle sezioni di cui al comma 1 potranno essere assegnati apporti aggiuntivi.

Articolo 3 - Commissione mista

1. E' istituita una Commissione per la valutazione delle problematiche connesse alle modalità attuative dei protocolli di cui all'articolo 1.

2. La Commissione esprime, su richiesta dell'Autorità o della Conferenza Permanente Stato - Regioni, valutazioni in ordine a:

- a) modalità di condivisione delle banche dati, quantificazione delle strumentazioni necessarie, standards tecnologici, procedurali, informativi, architetture delle banche dati, modalità di scambio dei flussi informativi, dotazioni strumentali hardware e software, in coerenza con le indicazioni della RUPA. (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione);
- b) procedure di elaborazione dei dati in sede regionale, ai fini della loro funzionalità rispetto ai compiti assegnati all'Autorità;
- c) modalità di trasmissione dei dati tra stazioni appaltanti, sezioni regionali, aventi sede presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, tenendo conto delle opportunità offerte dalle reti unitarie informatiche delle pubbliche amministrazioni;
- d) modalità di collaborazione tra le suddette sezioni;
- e) modalità di collaborazione per la definizione dei costi standardizzati per tipo di lavoro e per specifiche aree territoriali;
- f) modalità di divulgazione a livello regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano dei dati informativi e delle elaborazioni tematiche attuate dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- g) modalità per la unificazione dei flussi informativi al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di richieste di informazioni e di offrire un servizio unificato di raccolta dati sui lavori pubblici, da trasmettere in rete a tutte le Amministrazioni a livello centrale e periferico, nonché ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 1 legge n. 144/99;
- h) criteri per l'attribuzione delle risorse di cui all' articolo 2;
- i) modalità di aggiornamento delle schede informative;
- l) definizione degli standards di funzionamento delle sezioni regionali, aventi sede presso le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. La Commissione è composta di dodici membri di cui sei nominati dall'Autorità, e sei nominati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ed è presieduta dal Dirigente Generale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, o da persona dallo stesso delegata.

3. Alle riunioni della Commissione, in relazione a specifiche questioni, possono essere invitati i rappresentanti ANCI, UPI, UNCEM o altri soggetti interessati.
4. La Commissione si riunisce a Roma presso la sede dell'Autorità, almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente della Commissione. Le deliberazioni della Commissione sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

PAGINA BIANCA

Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Regione.....per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici in una sezione Centrale ed in sezioni territorialmente decentrate aventi sede presso le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Visto l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che, in particolare:

- al comma 1, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, istituisce, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- al comma 10, lett. c), istituisce, alle dipendenze dell'Autorità, l'Osservatorio dei lavori pubblici;
- al comma 14, dispone che l'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e province autonome e, che i modi e i protocolli della articolazione territorialmente decentrata sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- al comma 15, prevede che l'Osservatorio stesso operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi di altre Amministrazioni;
- al comma 16, dispone che la sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici:
 - a) svolge compiti di raccolta e di elaborazione di dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
 - b) determina annualmente i costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
 - c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;
 - d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
 - e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
 - f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

- g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;
- al comma 16 bis, dispone che in relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio;
 - al comma 17 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, una serie di informazioni concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro;
 - al comma 18, prevede che i dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale;

Visto l'articolo 5, comma 7 bis, della medesima legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che dispone che l'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le suddette sezioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio;

Considerata la rilevanza degli adempimenti che la legge quadro sui lavori pubblici pone in capo all'Osservatorio dei lavori pubblici;

Considerata l'esigenza di rendere l'Osservatorio immediatamente operativo, su tutto il territorio nazionale, per l'immediata attivazione dei compiti istituzionalmente assegnati;

Visto il Protocollo Generale predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sul quale è stato acquisito in data 16 dicembre 1999 il concerto della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 4, comma 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Considerato altresì che la Regioneha istituito l'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici e che ha individuato il responsabile, nonché i dati organizzativi della struttura interna ai fini dell'attribuzione alla stessa, da parte dell'Autorità, delle funzioni di sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

Considerato che la Giunta Regionale ha stabilito:

1. di prendere atto del Protocollo Generale di cui al precedente considerato;
2. di approvare il Protocollo d'intesa redatto sulla base dell'analogo schema di protocollo d'intesa costituente l'allegato A del suddetto Protocollo Generale;

3. di dare mandato al Segretario Regionale ai Lavori Pubblici di sottoscrivere formalmente il suddetto protocollo.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO
tra

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
in persona del suo Presidente Prof. Francesco Garri
e

la Regionein persona dell'Assessore Delegato

Si sottoscrive il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1. - *Attribuzioni di funzioni alla sezione regionale.*

1. L'Autorità provvede ai sensi dell'art. 4 comma 14 della legge 11.2.94 n. 109 a definire l'articolazione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, attribuendo alla struttura interna, come individuata dalla Regione nell'ambito dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, le funzioni di sezione regionale dell'Osservatorio.
2. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Autorità si avvale, nel rispetto del ruolo e dei compiti istituzionali dell'Ente Regione, di detta sezione regionale, funzionalmente dipendente dall'Autorità. Il personale addetto è soggetto, nell'esercizio delle relative funzioni, alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonché alle incompatibilità e divieti previsti dalla normativa regionale, coerenti con quelli previsti per il personale dell'Autorità.
3. La sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, d'intesa con la sezione centrale, potrà fornire ai soggetti obbligati all'invio delle informazioni, la necessaria assistenza e collaborazione, nonché un adeguato supporto informatico, anche avvalendosi di servizi e strumenti che fossero attivati dalla Regione stessa.

Articolo 2. - *Commissione mista*

1. Le parti si impegnano ad assumere le necessarie iniziative in ordine alle valutazioni di competenza della Commissione mista, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Protocollo Generale.

Articolo 3. - *Strumenti e risorse*

1. La Regioneprovvede alle spese di funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici. L'Autorità concorre

a dette spese, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Protocollo Generale e secondo le modalità definite alla luce delle valutazioni espresse dalla Commissione di cui all' articolo 3 del Protocollo Generale.

Articolo 4. - Trasmissione dati

1. La sezione regionale trasmette i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, secondo le modalità definite dal Consiglio dell'Autorità.
2. Alla luce delle valutazioni della Commissione mista di cui all'articolo 3 del Protocollo Generale, alla sezione regionale sarà garantito l'accesso ai dati raccolti in sede centrale, alle relative elaborazioni nonché agli archivi di settore, limitatamente alla loro utilizzazione per i propri fini istituzionali.

Comunicazione della costituzione
dell'Osservatorio dei lavori pubblici
ai sensi dell'articolo 4 comma 10, lettera c)
della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni^(*)

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dà comunicazione che, con propria delibera del 19 ottobre 1999, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, lett. c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, è stato costituito ed opera alle proprie dipendenze

L'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dal sessantesimo giorno, successivo all'avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è fatto obbligo di inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le comunicazioni prescritte dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, secondo le modalità e le scadenze temporali di seguito specificate.
2. Sono tenute all'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ecu.
3. Si intendono per stazioni appaltanti lavori pubblici tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), nonché le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti infraregionali da queste finanziati per i lavori di loro competenza.
4. Le informazioni da comunicare, per ciascun intervento, sono quelle elencate dall'articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di prima applicazione le comunicazioni relative al punto 5 lettera b) vanno integrate da tutte le informazioni indicate nella precedente lettera dello stesso punto.
5. I termini di invio delle informazioni di cui alla successiva lettera a) decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di aggiudicazione. Per le informazioni di cui alla successiva lettera b), i termini decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di effettuazione dell'adempimento di cui è richiesto l'invio delle informazioni.

^(*) G.U., Serie Generale n. 257 del 2 novembre 1999; ripubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U.n.293 del 15 dicembre 1999.

Pertanto, devono essere inviati:

- a) entro quindici giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o di affidamento a trattativa privata, i dati concernenti:
 1. la denominazione dei lavori;
 2. il contenuto dei bandi e dei verbali di gara;
 3. l'elenco dei soggetti partecipanti o invitati;
 4. l'importo di aggiudicazione;
 5. il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario;
 6. il nominativo del progettista.
- b) entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, i dati concernenti:
 1. l'inizio dei lavori;
 2. gli stati di avanzamento;
 3. le varianti;
 4. l'ultimazione dei lavori;
 5. l'effettuazione del collaudo;
 6. l'importo finale dei lavori.
6. I dati relativi alle trattative private ed alle varianti, derivanti da errore od omissione del progetto esecutivo, ai sensi degli articoli 24, comma 2, e 25, comma 1, lettera d), debbono essere corredati dalla documentazione giustificativa.
7. Ai sensi dell'art. 4 comma 16, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, devono essere inviate informazioni riassuntive relative ai lavori di importo inferiore a 150.000 ecu dell'anno precedente e concernenti:
 1. l'elenco dei lavori affidati e relativa denominazione;
 2. l'importo di aggiudicazione;
 3. le procedure di aggiudicazione;
 4. la data di ultimazione dei lavori;
 5. il maggior tempo impiegato e i maggiori oneri sostenuti.
8. L'invio delle informazioni dovrà avvenire, con decorrenza del termine indicato al punto 1, *esclusivamente* avvalendosi dell'apposita modulistica, attualmente in via di predisposizione, che sarà pubblicata successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 dicembre 1999.
9. Nelle more della definizione dell'articolazione, sull'intero territorio nazionale, dell'Osservatorio dei lavori pubblici — prevista e disciplinata dall'articolo 4, punto 10, lett. c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni — tutte le informazioni di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7, ivi comprese quelle relative ai lavori di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, dovranno essere inviati nelle forme e con le modalità di cui al punto 8, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

10. Con ulteriori comunicazioni saranno resi noti:
 - a) gli indirizzi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici ai quali inviare le informazioni concernenti i lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, quali definite dal protocollo d'intesa tra l'Autorità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) le modalità di invio 'telematico' delle informazioni richieste all'entrata in funzione del 'Sistema Informativo' dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
 - c) le ulteriori informazioni e i dati, dei quali sarà previsto l'invio dagli atti regolamentari, adottati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni;
11. La presente comunicazione vale anche ai fini di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera *f-ter*), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, relativamente alla trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici dei dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse dagli organi giudicanti.
12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7 e 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazione di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 o che non rispetti i termini di invio è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

PAGINA BIANCA